



Municipalità 6
Barra Ponticelli S.Giovanni a Teduccio
Direzione

ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 128 del 30 settembre 2026

Oggetto: Istituzione di un particolare dispositivo di traffico temporaneo in via Principe di Sannicandro

II DIRETTORE

Premesso che

- con istanza acquisita con PG/2026/1028556 del 29/09/2026 l'A.B.C. Napoli a.s. ha comunicato il programma relativo alla pulizia del sistema di rete di drenaggio delle acque meteoriche/caditoie stradali che interesseranno alcune strade ricadenti in questa Municipalità.
- con la medesima citata istanza, l'azienda comunale ha richiesto l'istituzione del divieto di transito veicolare in via Principe di Sannicandro, per consentire le operazioni e le attività in programmazione;

Considerato che

- via Principe di Sannicandro appartiene alla viabilità secondaria di competenza della Municipalità 6 ai sensi del Regolamento Viario del Comune di Napoli, approvato con Deliberazione di C.C. n. 210 del 21.12.2001;
- per la fattispecie di cui trattasi, resta altresì vigente l'O.S. n. 187 del 16/04/2003 e s.m.i. limitatamente all'istituzione dei divieti di sosta con rimozione forzata nei tratti stradali interessati dalle attività di ispezione, manutenzione e pulizia fogne.

Chiarito che dovrà essere sempre garantito il passaggio, in caso di necessità, dei residenti titolari di passi carrabili, dei mezzi con persone diversamente abili, dei Vigili del Fuoco, delle Forze dell'Ordine, della Protezione Civile, degli Enti di Soccorso ed assistenza sanitaria.

Acquisito il parere favorevole della U.O. San Giovanni Polizia Locale, giusta nota PG/1035594 del 30/09/2026, nell'ambito delle proprie competenze relativamente alla sola circolazione stradale.

Ritenuto che la istituzione della descritta prescrizione viabilistica temporanea non crea particolari disagi nella utenza delle strade locali ed i percorsi alternativi sono garantiti dalla viabilità esistente.

Visti:

- il D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i., Nuovo codice della strada;
- Il DPR 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i., Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
- l'O.S. n. 187 del 16/04/2003 e s.m.i.

Richiamate:

- la Circolare del vice Direttore Generale del Comune di Napoli PG/291749 del 08 aprile 2014 avente ad oggetto: Disposizione in merito alle ordinanze del Codice della Strada;
- la Disposizione Organizzativa n. 19 del 27 gennaio 2025 con cui sono state delegate le funzioni all'ing. Massimo Camilli.

Attestato che:

- il presente atto contiene dati personali trattati in conformità alle condizioni di liceità di cui all'art. 6 del



Municipalità 6
Barra Ponticelli S.Giovanni a Teduccio
Direzione

Regolamento UE n.2016/679;

-il presente provvedimento non rientra in alcuna delle previsioni normative riportate nell'apposita sezione del P.I.A.O. e, pertanto, non sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli.

ORDINA

di istituire il **2/10/2026**, nella fascia oraria compresa **tra le ore 07:00 e le ore 17:00 e comunque fino a cessate esigenze**, il seguente dispositivo temporaneo:

- **DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE** in **via Principe di Sannicandro**, intero tratto.

Il presente dispositivo entrerà in vigore a far data dal giorno dell'installazione della segnaletica, la quale dovrà essere esposta alla cittadinanza almeno 48 ore prima dell'entrata in vigore del dispositivo di traffico.

Tutte le Ordinanze i cui dispositivi risultano in contrasto con la presente, sono da ritenersi sospese per tutto il periodo di validità della presente Ordinanza.

Resta a carico dell'azienda esecutrice l'onere per l'installazione della segnaletica necessaria per l'attuazione del presente dispositivo di circolazione provvisorio, nonché degli avvisi alla cittadinanza, agli utenti della strada ed il ripristino dello stato dei luoghi al termine della manifestazione.

Il presente atto non costituisce titolo autorizzativo allo svolgimento dell'evento ed eventuali responsabilità inerenti allo stesso sono a carico degli organizzatori.

Il Servizio Autonomo Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art. 12 del D.Lgs. 30/04/1992 n° 285, per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

Per particolari esigenze connesse alla disciplina e alla sicurezza della circolazione veicolare e pedonale il Servizio di Polizia Locale è autorizzato ad adottare ogni altro provvedimento e altro accorgimento di carattere contingente che ritenga necessario per la disciplina della circolazione veicolare e pedonale nei giorni e negli orari indicati nella presente Ordinanza, compresa la stessa modifica degli orari e delle date di attivazione dei dispositivi viabilistici ivi previsti.

Per particolari esigenze di Ordine Pubblico, l'Autorità di P.S. potrà valutare ed adottare ogni altro provvedimento di carattere contingente che ritenga necessario in relazione alla presente Ordinanza.

A norma all'art. 3 comma 4 della legge 241/1990 avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione al Capo dello Stato.

Ai sensi dell'art. 37 del C.d.S. D.Lgs 285/92, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da chi abbia interesse all'opposizione della segnaletica, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, con le formalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento di esecuzione D.P.R. 495/92.

**Sottoscritta digitalmente da*

Per il Direttore della Municipalità:
Il Funzionario E.Q. con delega di funzioni
ing. Massimo Camilli